

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3587

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRASSO NICOLOSI ANNA, RUSSO SALVATORE, PELLEGRINO, SPECIALE,  
DI BENEDETTO, FALETRA, PEZZINO, FAILLA, DE PASQUALE, BUFARDECI  
DE LAURO MATERA ANNA, ALESSI MARIA**

*Presentata il 26 gennaio 1962*

Norme integrative alla legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 669, che tendeva a sanare una situazione gravissima, determinatasi in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale non è riuscita a perseguire tutti gli scopi che l'avevano ispirata, quelli, cioè, di risolvere le gravi difficoltà in cui erano venuti a trovarsi diverse migliaia di maestri siciliani per l'annullamento di alcuni concorsi banditi dalla Regione.

Non pochi maestri, infatti, che avevano superato un regolare concorso o che avevano conseguito un meritato titolo di idoneità si sono trovati ad un tratto o senza il posto o privi della idoneità, non per loro colpa, ma per il conflitto di competenze sorto fra lo Stato e la Regione.

Altri maestri, ancora, che in base alla legge n. 669, potranno rientrare nei ruoli sempre che superino i concorsi speciali, si troveranno ugualmente danneggiati nello svolgimento della loro carriera. Infatti, la loro nomina in ruolo decorrerà, secondo il disposto della legge n. 669, dalla nomina in ruolo effettuata in base al risultato del concorso speciale e non già dal momento della precedente immissione in ruolo per il concorso annullato.

La presente proposta di legge ha lo scopo di sanare completamente la situazione in uno spirito di comprensione e di equità verso tutti i danneggiati, in armonia con il deliberato della Corte Costituzionale, che, pur decidendo l'incostituzionalità delle suddette leggi regionali, non ha mancato di esortare gli organi competenti a tenere presente la situazione dei colpiti.

E fra questi sono da menzionare coloro che conseguirono nei concorsi annullati il titolo di idoneità o di approvazione, coloro che avendo insegnato nelle scuole sussidiarie della Regione acquisirono un titolo valido per la partecipazione sia ai concorsi annullati, come ad altri precedenti, e coloro che, pur ritornando nei ruoli, vengono a perdere il titolo acquisito.

Nell'esaminare questa complessa situazione non si può non tenere presente che qualora non si salvaguardassero tali diritti acquisiti si cadrebbe in un illogico non solo legislativo ma anche morale. Infatti il titolo di idoneità fu conseguito in regolari esami di concorso sulla cui serietà nulla ha avuto da eccepire la Corte Costituzionale; il diritto di partecipare al concorso soprannumerario, come a qualsiasi altro, per i mae-

stri che avevano insegnato quattro anni nelle scuole sussidiarie derivava dall'articolo 8 della legge Regionale 23 settembre 1947, n. 13, legge non impugnata dal Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana, né annullata da sentenza della Corte Costituzionale.

L'esigenza e la preoccupazione di difendere diritti regolarmente acquisiti dai maestri siciliani era presente in noi durante il dibattito parlamentare che portò all'approvazione della legge n. 669, e noi la fa-

cemmo presente, senza fortuna, ai colleghi, commissari dell'VIII Commissione Istruzione e Belle Arti.

Oggi la situazione è diversa: di fronte ai danni notevoli che sono derivati ad alcune migliaia di maestri siciliani per l'applicazione della legge suddetta, da diversi settori del Parlamento si è avvertita la inderogabile necessità di integrare quelle norme, di completare l'opera intrapresa.

Per questi motivi confidiamo nella vostra comprensione e approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Sono riconosciuti validi a tutti gli effetti i titoli di idoneità o di approvazione conseguiti nei concorsi magistrali banditi dalla Regione siciliana con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956 e n. 706 del 27 aprile 1957.

### ART. 2.

Il servizio prestato nelle scuole sussidiarie della Regione siciliana è equiparato al servizio prestato nelle scuole elementari statali ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze e della partecipazione ai concorsi magistrali.

### ART. 3.

Per gli insegnanti elementari che superano i concorsi speciali indetti ai sensi della legge 19 luglio 1961, n. 669, le nomine in ruolo decorrono, ai soli effetti giuridici, dalla data delle nomine in ruolo effettuate in base ai concorsi annullati.